



CODICE ETICO

CODICE ETICO



CODICE ETICO

INDICE

1. PRINCIPI GENERALI	2	2.2. Rapporti con i dipendenti e	
1.1. Premessa	2	collaboratori	7
1.2. Finalità del Codice Etico.....	2	2.3. Rapporti con i clienti e i fornitori	8
1.3. Destinatari del Codice Etico	3	2.4. Rapporti con la Pubblica	
1.4. Valore contrattuale del Codice		Amministrazione	9
Etico.....	3	2.5. Rapporti con le autorità di	
1.5. Impegno per l'applicazione, la		vigilanza e di controllo	9
diffusione, l'aggiornamento del		2.6. Utilizzo dell'accesso alla rete	
Codice Etico	3	Internet	9
1.6. Obbligo degli amministratori,		2.7. Divieto di attività terroristiche o	
dipendenti e collaboratori di CLEF.	4	eversive dell'ordine democratico ..	9
1.7. Attuazione e controllo	4	3. LINEE DI CONDOTTA DA SEGUIRE	
1.8. Principi etici di riferimento	4	NEI PROCESSI E NELLE ATTIVITA'	
2. DICHIARAZIONE D'INTENTI E		SENSIBILI	10
REGOLE COMPORTAMENTALI		4. VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE	
VERSO TERZI	6	DEL CODICE ETICO	12
2.1. Selezione del personale docente		4.1. Organismo di Vigilanza - OdV..	12
e non docente.....	7	4.2. Obblighi di informazione.....	12
		4.3. Violazioni.....	13



CODICE ETICO

1. PRINCIPI GENERALI

1.1. Premessa

L'ente CLEF si è dotato di un modello organizzativo atto a prevenire i rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e a limitarne eventuali impatti nel caso in cui venissero compiuti atti illeciti eludendo fraudolentemente lo stesso. Il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

1.2. Finalità del Codice Etico

Il Codice Etico definisce i principi etici rilevanti e le norme comportamentali ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e contiene, nello specifico, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti dei "portatori d'interesse": dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, utenti pubblici e privati e, più in generale, nei confronti del contesto sociale ed economico di riferimento.

1.3. Destinatari del Codice Etico

Le norme del presente Codice Etico sono vincolanti e si applicano a tutti i dipendenti del CFP CLEF nonché a collaboratori e consulenti esterni che operano in nome e/o per conto del CFP. In nessuna circostanza la pretesa di agire nel perseguimento di un interesse o di un vantaggio per il CFP CLEF può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

1.4. Valore contrattuale del Codice Etico

L'osservanza delle norme del Codice Etico, deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti del CFP CLEF ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 2104 e seguenti del Codice Civile. La violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con il CFP CLEF e sarà sanzionata in modo proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, in conformità con quanto previsto dal sistema disciplinare definito dal Modello Organizzativo, di cui il Codice Etico è parte integrante; fermo restando per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure del CCNL applicato e dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970).

Le violazioni commesse da soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri previsti nelle specifiche clausole (risolutive espresse e/o applicative di penali) introdotte nei contratti con i terzi, affinché questi operino nel rispetto del presente Codice Etico.



CODICE ETICO

1.5. Impegno per l'applicazione, la diffusione, l'aggiornamento del Codice Etico

Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti destinatari individuati. In particolare, Il CFP CLEF garantisce, attraverso le competenti funzioni interne la massima diffusione del Codice Etico presso i propri dipendenti, con una diffusione dello stesso, al fine di agevolare la comprensione dei principi ispiratori. CLEF si assicura che tutti i destinatari e i portatori d'interesse siano completamente a conoscenza del Codice Etico e di tutti i suoi successivi aggiornamenti, consentendo agli stessi destinatari di accedere ad ogni approfondimento e delucidazione.

Il CFP CLEF rende pienamente fruibile il Codice, ricorrendo ad ogni modalità utile ad assicurarne la più ampia visibilità e pubblicità, ad esempio ricorrendo a comunicazioni via e-mail, alla sua pubblicazione su sito internet, alla sua affissione in bacheca, alla citazione del Codice nelle clausole dei contratti di assunzione del personale e dei vari consulenti aziendali. Il CFP CLEF è altresì impegnato ad adeguare i contenuti del Codice Etico all'evoluzione normativa, svolgere le opportune verifiche in presenza di notizie di violazioni delle norme adottate e applicare le sanzioni previste in caso di accertata violazione delle stesse.

1.6. Obbligo degli amministratori, dipendenti e collaboratori del CFP CLEF

Agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori del CFP CLEF è richiesta la conoscenza dei principi e dei contenuti del presente Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta della propria funzione derivanti dalla Legge o da procedure interne, protocolli e regolamenti interni. Le suddette figure, nello specifico, hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali norme, principi e regolamenti;
- rivolgersi ai propri referenti e all'Organismo di Vigilanza per chiedere chiarimenti in merito alla loro applicazione;
- riferire all'Organismo di Vigilanza, con tempestività, possibili casi o richieste di violazione del Codice Etico;
- collaborare, se richiesto, nella verifica di eventuali violazioni;
- informare adeguatamente ogni terza parte circa l'esistenza del Codice Etico e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni.



CODICE ETICO

1.7. Attuazione e controllo

L'Organismo di Vigilanza (OdV), istituito ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, ivi compreso il Codice Etico, curandone l'aggiornamento. A tal fine, l'Ente, predispone ed effettua iniziative di formazione differenziate secondo il ruolo e le responsabilità.

1.8. Principi etici di riferimento

L'Istituto Clef offre una formazione di alta qualità, per estetiste e acconciatori, effettuata da insegnanti di pluriennale esperienza e da tecnici delle più importanti aziende del settore.

L'istituto Clef è iscritto con D.D. formazione n° 142 del 30/10/2003 nell'elenco Regionale degli organismi di formazione accreditati istituito in base alla L.R. 19 del 09/08/2002.

E' accreditato dalla Regione Veneto per la formazione continua e superiore

L'istituto CLEF svolge:

- Corsi biennali di qualificazione professionale per acconciatori ed estetiste, diurni, post obbligo formativo (per allieve oltre i 18 anni o che siano in possesso di una qualifica) finalizzati all'attività dipendente.
- Corsi di specializzazione per estetiste e acconciatori, finalizzati all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione.
- Corsi per estetiste e acconciatori, finalizzati all'abilitazione all'esercizio autonomo della professione per i lavoratori del settore non ancora abilitati.
- Vari corsi extrascolastici aperti a tutti, con rilascio di attestato di frequenza.
- Corsi nel settore turistico.

L'Istituto CLEF opera nel pieno rispetto della legalità secondo i seguenti principi di riferimento

IMPEGNO E CRESCITA PROFESSIONALE

L'Istituto CLEF chiede impegno e disciplina alle proprie allieve/i e lavora per la crescita professionale e umana delle persone garantendo professionalità dei propri dipendenti e collaboratori.



CODICE ETICO

INTEGRITA', SICUREZZA E TUTELA DELLA PERSONA

CLEF Srl garantisce la piena sicurezza dei propri laboratori e delle modalità di lavoro e il pieno rispetto dell'integrità delle proprie/i allieve/i .

QUALITA' E INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE

L'Istituto CLEF ricerca costantemente nuove modalità formative atte a migliorare i percorsi di apprendimento e si aggiorna costantemente nelle tecnologie dell'estetica e dell'acconciatura professionale.

CORRETTEZZA IN CASO DI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE

Nell'esercizio di ogni attività devono sempre essere evitate situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse, ossia situazioni in cui un Dipendente, un Consulente, un Collaboratore Esterno o un Partner persegua un interesse diverso da quello dell'Istituto o tragga personale vantaggio da opportunità d'affari nell'espletamento del proprio incarico

RISPETTO DELLA NORMATIVA

CLEF Srl si impegna a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute, inoltre ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidatogli.



CODICE ETICO

2. DICHIARAZIONE D'INTENTI E REGOLE COMPORTAMENTALI VERSO TERZI

In accordo ai principi etici dichiarati, in conformità a quanto previsto dalle linee guida della Regione Veneto, il CFP CLEF si impegna a:

- **contrastare comportamenti illeciti:** Il CFP CLEF in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare la commissione di illeciti, grazie all'adozione del Modello Organizzativo. In particolare, vieta che siano corrisposte somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti al CFP stesso. Vieta altresì l'accettazione di doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia;
- **evitare conflitti di interesse:** Il CFP CLEF non permette che i propri dipendenti e collaboratori siano coinvolti in rapporti che possano portare a dei conflitti d'interesse con il proprio ruolo organizzativo. Questo vale sia nel caso in cui un dipendente o collaboratore persegua un interesse diverso dalla missione della società o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'azienda, sia nel caso in cui i rappresentanti dei clienti o dei fornitori, o della Pubblica Amministrazione, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione;
- **evitare la corruzione:** Non è consentito offrire/ricevere direttamente o indirettamente denaro, regali, o benefici di qualsiasi natura a titolo personale a/dai dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, enti della Pubblica Amministrazione, Istituzioni Pubbliche o altre Organizzazioni allo scopo di trarre indebiti vantaggi di influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

Si riportano di seguito le regole comportamentali cui riferirsi per le diverse tipologie di destinatari:

2.1. Selezione del personale docente e non docente

La selezione avviene secondo quanto previsto dalle procedure interne confrontando il profilo di competenze attese con le caratteristiche della persona e valutandola congruenza con i valori dell'ente.

Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare o in nero. Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente/collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione, agli elementi normativi e retributivi ed alle normative e comportamenti per la gestione dei rischi connessi alla salute, sicurezza e rispetto della privacy.

Egli deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente codice etico.



CODICE ETICO

2.2. Rapporti con i dipendenti e collaboratori

Il CFP CLEF richiede che i propri dipendenti/collaboratori conoscano ed osservino le prescrizioni del Codice Etico.

I dipendenti e collaboratori sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza di cui al successivo punto 4 ogni violazione del Codice Etico da parte di colleghi, collaboratori e consulenti di cui vengano a conoscenza. Il CFP CLEF predispone anche degli eventuali rapporti disciplinari a qualunque segnalazione infondata effettuata in mala fede al fine di arrecare danno volontario a colleghi e/o collaboratori o segnalazioni fondate omesse.

Collaboratori e consulenti che intrattengano rapporti con il CFP CLEF sono tenuti ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con lo stesso, obbligandosi, in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Direzione.

2.3. Rapporti con i clienti e i fornitori

La professionalità, la competenza, la trasparenza e la correttezza rappresentano i principi guida che i destinatari del Codice Etico sono tenuti a seguire nei loro rapporti con tutti i fornitori di servizi, lavori, materiali e prestazioni professionali. Ogni acquisizione di servizi, lavori, materiali o prestazioni professionali deve essere condotta con lealtà, riservatezza, diligenza, professionalità e imparzialità, da personale qualificato che si assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi, assicurando nell'esercizio della propria attività l'osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti. I dipendenti coinvolti nei menzionati processi di acquisizione devono garantire la massima indipendenza nell'esercizio dei compiti loro affidati, mantenendosi liberi da obblighi personali verso i fornitori. Eventuali rapporti personali dei dipendenti con i fornitori devono essere segnalati alla Direzione prima di ogni trattativa.

È fatto altresì assoluto divieto:

a) di offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di denaro o utilità, agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori nonché alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati di società o enti terzi per indurli al compimento o all'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o dei loro obblighi di fedeltà, al fine di ottenere per sé e/o per il CFP CLEF informazioni riservate o qualsiasi beneficio diretto o indiretto;

b) di accettare beni o servizi da soggetti esterni che implicino la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio. Le informazioni acquisite nel corso di rapporti con i fornitori devono essere tenute



CODICE ETICO

strettamente riservate.

Nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e/o fornitori e nella gestione di quelle già in essere, è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, di instaurare e mantenere rapporti con soggetti:

- implicati in attività illecite, in modo particolare con quelle connesse ai reati di cui al D. Lgs 231/2001 e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- che, anche in modo indiretto, tengono comportamenti non rispettosi della dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona (sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc);
- che non rispettano le normative di salute e sicurezza dei lavoratori e, in generale tutte le regole contenute nel presente Codice Etico.

2.4. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare devono essere intrattenute le necessarie relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge, nonché in spirito di massima collaborazione con le amministrazioni della Regione e dello stato.

E' chiaramente vietato falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per il CFPCLEF.

2.5. Rapporti con le autorità di vigilanza e di controllo

Il CFP CLEF impronta i propri rapporti con tutte le autorità di vigilanza e di controllo (ad es: Ispettorato del lavoro, ASSL, Garante della Privacy, Regione Veneto, Provincia ecc.) alla massima collaborazione e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, impegnandosi a dare sollecita esecuzione alle loro eventuali prescrizioni.



CODICE ETICO

2.6. Utilizzo dell'accesso alla rete Internet

Il CFP CLEF si impegna ad evitare l'utilizzo dell'accesso alla rete Internet per motivi non strettamente didattici attinenti alle ragioni lavorative e, in particolare, ne vieta l'utilizzo per venire in possesso di materiale pornografico.

Conseguentemente, anche al fine di evitare lesioni all'immagine:

- è previsto l'utilizzo di procedure informatiche che, mediante appositi "filtri", impediscono ai Dipendenti e/o Collaboratori l'accesso ai siti Internet che espongono materiale pornografico;
- ai Dipendenti e collaboratori del CFP CLEF è comunque vietato di accedere a siti Internet che espongano materiale pornografico.

2.7. Divieto di attività terroristiche o eversive dell'ordine democratico

Il CFP CLEF è contrario a qualsiasi forma di attività realizzata con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Pertanto, anche al fine di evitare lesioni all'immagine:

- è vietato ai Dipendenti, ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai Partner del CFP CLEF di compiere qualsiasi forma di attività che abbia finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- il Dipendente o il collaboratore del CFP CLEF che abbia il fondato sospetto che un suo collega svolga attività con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, deve darne comunicazione immediata alla autorità di pubblica sicurezza nonché alla Direzione, che adotterà ogni iniziativa per collaborare attivamente con la predetta autorità.



CODICE ETICO

3. LINEE DI CONDOTTA DA SEGUIRE NEI PROCESSI E NELLE ATTIVITA' SENSIBILI

Analizzando ogni reato previsto dal D. Lgs 231/2001 in riferimento alle attività istituzionali del CFP CLEF è emerso che gli illeciti potenzialmente realizzabili sono quelli individuati dalla analisi dei rischi e descritti nel Modello Organizzativo:

- reati contro la pubblica amministrazione;
- reati informatici e trattamento illecito di dati;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- reati ambientali.

Per tali categorie di reati sono quindi riservate specifiche sezioni all'interno della Parte Speciale del Modello Organizzativo.

Con riferimento, invece, alle altre categorie di reati previste dal Decreto, sia in considerazione della peculiare attività svolta da CLEF, sia in considerazione degli elementi necessari alla realizzazione dei reati in questione, sia, infine, con riferimento ai Protocolli Interni adottati dall'Ente stesso, pur non potendosi escludere - in via teorica - il loro accadimento, la loro concreta possibilità di realizzazione ne è risultata, tuttavia, contenuta entro limiti di rischio molto bassi ovvero remoti.

- reati contro la personalità individuale;
- reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato;
- reati transnazionali;
- reati di criminalità organizzata;



CODICE ETICO

- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- intralcio alla giustizia;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

I reati prima indicati hanno evidenziato le seguenti aree a rischio:

- gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza (Garante Privacy, INPS, ASSTL, Regione Veneto, Provincia ecc.);
- gestione degli adempimenti fiscali e rapporti con gli uffici tributari;
- gestione degli adempimenti in materia di risorse umane;
- gestione dei rapporti legali;
- gestione dei finanziamenti / contributi agevolati erogati da Stato, Regione Veneto o Comunità Europea;
- predisposizione del bilancio d'esercizio, nonché delle situazioni patrimoniali in occasione di operazioni straordinarie;
- gestione della contabilità;
- approvvigionamento;
- gestione del sistema di sicurezza sul lavoro;
- gestione sistema informatico;
- attività commerciale;
- erogazione della formazione;
- gestione rifiuti;

Le aree a rischio reato sopra identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione di alcune procedure di controllo, che al fine di non incorrere nelle fattispecie dei reati individuati come potenzialmente realizzabili, hanno introdotto divieti, obblighi specifici e regole per poter attuare esclusivamente i comportamenti ritenuti eticamente corretti.

4. VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

4.1. Organismo di Vigilanza - OdV

Rev. 1

del 15-12-2016
Pag 12 di 13



CODICE ETICO

All'Organismo di Vigilanza, costituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 e nominato dal Consiglio di Amministrazione del CFP CLEF spetta il compito di vigilare sull'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, riferendo almeno annualmente con l'Amministratore sui risultati della propria attività.

Per operare l'OdV si avvale delle strutture della azienda e, previa richiesta ed autorizzazione del Direttore dell'organizzazione.

L'OdV dispone dell'indirizzo mail odv@clef.it.

L'OdV è regolamentato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Ente, cui si fa qui espresso rimando.

4.2. Obblighi di informazione

Qualora i soggetti vengano a conoscenza, anche per tramite di terze persone, di situazioni illegali o eticamente scorrette o potenzialmente illegali o scorrette, devono informare tempestivamente l'OdV; le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, orale, in via informatica, e dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutte le segnalazioni saranno prontamente verificate dallo stesso OdV che, nei casi di accertata violazione del Codice Etico, ne darà notizia all'amministratore unico.

4.3. Violazioni

In caso di violazioni del Codice Etico, il CFP CLEF adotta nei confronti dei Responsabili delle violazioni stesse – laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente a quanto previsto nel quadro normativo vigente e dal sistema sanzionatorio previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dall'Ente degli stessi responsabili.

Le infrazioni commesse da parte di soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri indicati nelle specifiche clausole contrattuali previste. Il CFP CLEF nei casi verificati di infrazione ai principi del Codice Etico che presentino altresì estremi di reato, si riserva di procedere giudizialmente nei confronti dei soggetti coinvolti.